

Deliberazione della Giunta Regionale 4 febbraio 2022, n. 1-4624

Disposizioni per le misure di controllo da applicare rispettivamente nella zona infetta, confinante ed indenne dalla diffusione del virus di Peste Suina Africana.

A relazione del Vicepresidente Carosso e degli Assessori Icardi, Protopapa:

Premesso che:

il Centro di Referenza nazionale per le pesti suine (CEREP presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale Umbria e Marche (IZSUM) il giorno 7 gennaio 2022 ha confermato la presenza del virus di Peste Suina Africana (PSA) in una carcassa di cinghiale rinvenuta nel Comune di Ovada, in Provincia di Alessandria, e il giorno 11 gennaio ha confermato altri due casi in due carcasse rinvenute rispettivamente una nel Comune di Fraconalto (AL) a circa 20 km dal primo ritrovamento, e l'altra nel comune di Isola del Cantone (GE);

in conseguenza della conferma della presenza del virus PSA di cui al punto precedente, si è insediata l'Unità di Crisi Regionale in data 7 gennaio 2022 ai sensi della D.D. del 27 dicembre 2018, n. 950;

ai sensi della Decisione di Esecuzione 2022/28/UE della Commissione del 10 gennaio 2022 la Peste Suina Africana è una malattia virale infettiva che colpisce i suini detenuti e selvatici e può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata e sulla redditività dell'allevamento;

la Peste Suina Africana ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento 2016/429/UE "Normativa in materia di sanità animale" come integrato dal Regolamento di esecuzione 2018/1882/UE della Commissione, è categorizzata come una malattia di categoria A che, quindi, non si manifesta normalmente nell'Unione e che non appena individuata richiede l'adozione immediata di misure di eradicazione;

la Decisione di Esecuzione 2022/28/UE della Commissione del 10 gennaio 2022 relativa ad alcune misure di emergenza provvisorie contro la Peste Suina Africana in Italia prescrive che:

- l'Italia provveda affinché l'autorità competente istituisca immediatamente una zona infetta in relazione alla PSA, conformemente all'articolo 63 del Regolamento delegato 2020/678/UE e all'articolo 3, lettera b), del Regolamento di esecuzione 2021/605/UE, che comprenda almeno le aree elencate nell'allegato alla medesima decisione;

- l'Italia provveda affinché nelle aree elencate nell'allegato alla medesima decisione come zona infetta, oltre alle misure di cui agli articoli da 63 a 66 del Regolamento delegato 2020/687/UE, si applichino le misure speciali di controllo relative alla PSA applicabili nelle zone soggette a restrizioni II di cui al Regolamento di esecuzione 2021/605/UE;

- l'Italia provveda affinché non siano autorizzati i movimenti di partite di suini detenuti nelle aree elencate nell'allegato alla medesima decisione come zona infetta e dei relativi prodotti verso altri Stati membri e Paesi terzi;

- con la nota del Ministero della Salute prot. 9383 del 11 gennaio 2022 avente ad oggetto "Peste Suina Africana (PSA). Indicazioni per il divieto delle attività venatorie" si invita la Direzione Agricoltura e Cibo Settore Infrastrutture, Territorio Rurale, Calamità Naturali in Agricoltura, Caccia e Pesca della Regione Piemonte all'adozione tempestiva di opportuni provvedimenti finalizzati a disporre il divieto di svolgimento di qualsiasi "attività venatoria" nei territori compresi nella Zona Infetta, nelle more della pubblicazione di apposito dispositivo di istituzione della Zona infetta e del ricorso ad analoghe misure che saranno disposte attraverso l'emananda Ordinanza del Ministro della Salute;

con il Dispositivo Dirigenziale prot. n. 583-11/01/2022 - DGSAFMDS-P è stata istituita la zona infetta ai sensi dell'articolo 63, paragrafo 1 del Regolamento delegato 2020/687/UE;

con il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 12 gennaio 2022, n. 3, si vietava lo svolgimento di qualsiasi attività venatoria di tutte le specie, comprese le attività di addestramento, allenamento e prove con i cani nonché di gestione faunistica, sul territorio dell'intera provincia di Alessandria fino al 31 gennaio 2022;

con l'Ordinanza del Ministro della salute di intesa con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, del 13 gennaio 2022 concernente misure urgenti per il controllo della diffusione della Peste Suina Africana a seguito della conferma della presenza del virus nei selvatici, nella zona stabilita in applicazione dell'articolo 63, paragrafo 1 del Reg. (UE)2020/687, individuata dal dispositivo direttoriale prot. n. 583-DGSAF-MDS-P dell'11 gennaio 2022 citato in premessa, suscettibile di modifiche sulla base dell'evoluzione della situazione epidemiologica, sono vietate ai sensi dell'articolo 65, lettera b) del medesimo Regolamento, le attività venatorie di qualsiasi tipologia. La medesima Ordinanza ha altresì disposto che siano vietate la raccolta dei funghi e dei tartufi, la pesca, il trekking, il mountain biking e le altre attività che, prevedendo l'interazione diretta o indiretta con i cinghiali infetti o potenzialmente infetti, comportino un rischio per la diffusione della malattia. Sono escluse le attività connesse alla salute, alla cura degli animali detenuti e selvatici nonché alla salute e cura delle piante, comprese le attività selvicolturali;

la Decisione di esecuzione 2022/62/UE della Commissione del 14 gennaio 2022 relativa ad alcune misure di emergenza contro la Peste Suina Africana in Italia, nell'abrogare la precedente Decisione di esecuzione 2022/28/UE della Commissione del 10 gennaio 2022, ha integrato le aree che devono essere ricomprese nella Zona Infetta in relazione alla PSA, e in particolare prescrive che:

- l'Italia provveda affinché l'autorità competente istituisca immediatamente una zona infetta in relazione alla PSA, conformemente all'articolo 63 del Regolamento delegato 2020/678/UE e all'articolo 3, lettera b), del Regolamento di esecuzione 2021/605/UE, che comprenda almeno le aree elencate nell'allegato alla medesima decisione;

- l'Italia provveda affinché nelle aree elencate nell'allegato alla medesima decisione come zona infetta, oltre alle misure di cui agli articoli da 63 a 66 del Regolamento delegato 2020/687/UE, si applichino le misure speciali di controllo relative alla PSA applicabili nelle zone soggette a restrizioni II di cui al Regolamento di esecuzione 2021/605/UE;

- l'Italia provveda affinché non siano autorizzati i movimenti di partite di suini detenuti nelle aree elencate nell'allegato alla medesima decisione come zona infetta e dei relativi prodotti verso altri Stati membri e paesi terzi;

il Dispositivo Direttoriale DGSAF del 18 gennaio 2022, n. 1195, avente ad oggetto "Misure di controllo e prevenzione della diffusione della Peste Suina Africana", all'articolo 1 detta le misure di controllo da applicare alla zona infetta di cui al Dispositivo Dirigenziale prot. DGSAF N. 583-11/01/2022- DGSAFMDS-P ed all'articolo 2, comma 1, lett b), dispone che nei territori compresi nell'area di 10 km confinante con la zona infetta, in conformità alle disposizioni previste dal Regolamento di Esecuzione 2021/605/UE, le Regioni applicano le seguenti misure: b) regolamentazione dell'attività venatoria e delle altre attività all'aperto di natura agro-silvo-pastorale limitando al massimo il disturbo dei suini selvatici col fine di ridurne la mobilità. Il medesimo Dispositivo Direttoriale, all'articolo 2, comma 4, prevede che le regioni interessate dall'area infetta, limitatamente alla parte indenne, in riferimento alla regolamentazione dell'attività venatoria, possono disporre la sospensione dell'attività venatoria vagante con l'ausilio del cane, dell'attività venatoria collettiva (braccata e girata) al cinghiale e dell'attività di controllo della specie cinghiale eseguita in modalità collettiva;

con il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 21 gennaio 2022, n. 7 veniva fatto divieto di svolgimento di qualsiasi attività venatoria di tutte le specie, comprese le attività di addestramento, allenamento e prove con i cani nonché di gestione faunistica, sul territorio compreso nell'area di 10 km confinante con la Zona Infetta, ed in particolare in alcuni comuni delle province di Alessandria, Asti e Cuneo. Con il suddetto Decreto veniva altresì ordinato che, lo svolgimento delle attività all'aperto di natura agro-silvo-pastorale fosse subordinato al parere positivo dei Servizi Veterinari delle A.S.L. competenti sul territorio, in modo da limitare al massimo il disturbo dei suini selvatici col fine di ridurne la mobilità.

Vista la Legge 2 giugno 1988, n. 218, "Misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali";

vista la Legge 11 febbraio 1992, n. 157, “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”;

visto il Regolamento 2016/429/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»);

visto il Regolamento 2018/1629/UE (e successive modificazioni ed integrazioni) che modifica l’elenco delle malattie figuranti nell’allegato II del Regolamento 2016/429/UE;

visto il Regolamento 2018/1882/UE relativo all’applicazione e controllo delle malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie o gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate;

vista la Legge Regionale del 19 giugno 2018, n. 5, “Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria”;

visto il Regolamento delegato 2020/687/UE della Commissione del 17 dicembre 2019, che integra il Regolamento 2016/429/UE del Parlamento europeo e del Consiglio circa le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate;

visto il Regolamento delegato 2020/689/UE della Commissione del 17 dicembre 2019, che integra il Regolamento 2016/429/UE del Parlamento europeo e del Consiglio circa le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti;

visto il Regolamento di esecuzione 2020/2002/UE della Commissione del 7 dicembre 2020 recante modalità di applicazione del Regolamento 2016/429/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la notifica nell’Unione e la comunicazione nell’Unione delle malattie elencate, i formati e le procedure per la presentazione e la comunicazione dei programmi di sorveglianza dell’Unione e dei programmi di eradicazione nonché per le domande di riconoscimento dello status di indenne da malattia, e il sistema informatico per il trattamento delle informazioni;

visto il Regolamento di esecuzione 2021/605/UE della Commissione del 7 aprile 2021 che stabilisce misure speciali di controllo della Peste Suina Africana;

visto il Regolamento di esecuzione 2022/97/UE della Commissione del 25 gennaio 2022 recante modifica dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 che stabilisce misure speciali di controllo della Peste Suina Africana;

visto il Piano Nazionale per le emergenze di tipo epidemico pubblicato sulla pagina dedicata alla risposta alle emergenze del Portale del Ministero della salute;

vista la Determinazione Dirigenziale del 27 dicembre 2018, n. 950, di approvazione del Piano Regionale per le emergenze di tipo epidemico il quale, facendo riferimento all'analogo Piano nazionale, costituisce l'Unità di Crisi Regionale (UCR);

vista la Delibera della Giunta Regionale del 29 dicembre 2021, n. 15-4468, con il quale atto, in attuazione del Piano di sorveglianza e prevenzione in Italia della Peste Suina Africana, è stato costituito il Nucleo di coordinamento tecnico regionale;

visto Il Manuale delle emergenze da Peste Suina Africana in popolazione di suini selvatici, rev. n. 2 del 21 aprile 2021;

visto il Piano “Gestione del Cinghiale e Peste Suina Africana – Piano di sorveglianza e prevenzione in Italia per il 2021”, trasmesso con nota n. 9987 del 21.04.2021 dal DGSAF-MDS-P.

Dato atto che:

gli uffici regionali competenti in materia sanitaria e di agricoltura e caccia, in stretta collaborazione con la Provincia di Alessandria, gli ATC, la Protezione civile, i Carabinieri forestali e le associazioni di volontariato, hanno avviato, nel rispetto di quanto è stato condiviso nei tavoli di lavoro, in applicazione del soprarichiamato Manuale delle emergenze, un monitoraggio capillare del territorio per procedere alla individuazione e geo-referenziazione delle carcasse di cinghiali deceduti per la ricerca del virus della Peste Suina, al fine di poter ottenere in tempi brevi i dati epidemiologici

necessari a definire con ragionevole probabilità l'effettiva area di circolazione virale, attività propedeutica alla redazione di un Piano di eradicazione della Peste Suina Africana; in questa fase, ove non è ancora definita l'effettiva area di circolazione virale, è necessario adottare ogni misura utile a limitare il disturbo alla fauna, che potrebbe favorire la dispersione dei cinghiali al di fuori dell'area infetta e ridurre al minimo lo spostamento, nei boschi, di persone o di mezzi in grado trasportare il virus da un luogo all'altro.

Ritenuto necessario, per una migliore attuazione delle misure adottate dalle Regioni confinanti, specificare alcuni aspetti applicativi dell'Ordinanza del Ministro della Salute, d'intesa con il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali firmata il 13/01/2022 circa i divieti relativi all'attività venatoria e ad altre attività all'aperto in relazione all'epidemia di PSA in Piemonte e Liguria per assicurare un miglior controllo della diffusione della malattia nei suini selvatici (cinghiali) e una maggior protezione dei suini allevati.

Dato atto degli esiti istruttori della Direzione Sanità e Welfare, di cui alla nota prot. 2861 A1400A del 25 gennaio 2022 e sentiti, come da documentazione agli atti, l'Unità di Crisi Regionale e il Nucleo di Coordinamento Regionale.

Dato atto, inoltre, che con nota prot. n. 472 del 02.02.2022 l'Assessore alla Sanità ha evidenziato l'esigenza prioritaria per la gestione dell'epidemia, prevedendo, in particolare:

“ - la predisposizione da parte dell'Assessorato all'Agricoltura, Cibo, Caccia e Pesca in coordinamento con gli altri Assessorati interessati, ognuno nell'ambito delle rispettive competenze, di un'attività complessa e coordinata finalizzata alla riduzione della densità del cinghiale (depopolamento) da attuare nelle aree esterne alla zona infetta e zona di sorveglianza che preveda interventi in grado di assicurare un'elevata efficacia nella riduzione della popolazione dei cinghiali riducendo al minimo quelle attività che inducano lo spostamento degli animali, sino a riportare a livelli fisiologici la presenza dei cinghiali sul territorio regionale;

- l'adozione, da parte dell'Assessorato alla Sanità, Livelli essenziali di assistenza, Edilizia sanitaria delle misure di carattere sanitario negli allevamenti di suini domestici e di cinghiali della zona infetta e della zona di sorveglianza ed eventuali ulteriori misure di prevenzione sanitaria sul restante territorio regionale”.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Visto il D.Lgs n. 165/2001.

Tutto ciò premesso e considerato, la Giunta regionale, a voti unanimi espressi nelle forme di legge:

delibera

- di approvare le seguenti disposizioni per le misure di controllo da applicare rispettivamente nella zona infetta, confinante ed indenne dalla diffusione del virus di Peste Suina Africana:
I) nella zona infetta di cui al Dispositivo dirigenziale prot. DGSAF N. 583 del 11/01/2022 e successive modifiche, si applica quanto previsto dalle disposizioni dell'Ordinanza dei Ministri

(O.M.) del 13/01/2022 e del Dispositivo direttoriale DGSAF Ufficio 3 Prot. 1195 del 18/01/2022 con le seguenti specifiche:

1) rimangono escluse dai divieti di cui all'art. 1, comma 2 della O.M. del 13/01/2022:

a) le attività all'aperto:

- svolte sulle strade provinciali e comunali ed in generale su tutte le strade asfaltate;
- sulle strade private necessarie per raggiungere le abitazioni, i luoghi di lavoro ed i fondi agricoli di proprietà;
- svolte sulle strade necessarie a raggiungere le strutture recettive aperte al pubblico;
- svolte sulle aree verdi dei centri urbani ed i relativi parchi urbani;
- svolte sulle aree ricreative recintate di pertinenza dei centri abitati o comunque non in continuità con l'ambiente naturale.

Resta fermo, invece, il divieto di lasciare in libertà i cani ed altri animali domestici.

b) Le attività agro-zootecniche (quali ad esempio pastorizia, ricerca e raccolta del tartufo), purché svolte in aree separate e distinte dall'ambiente boschivo-forestale.

c) Le attività di:

- manutenzione, monitoraggio e sorveglianza ambientale svolte dagli Enti pubblici e privati, connesse con la salute pubblica;
- manutenzione ordinaria e straordinaria su servizi pubblici essenziali;
- indifferibili e urgenti di rilevante interesse pubblico svolte da Enti pubblici e privati.

In ogni caso previa adozione delle necessarie precauzioni al fine di evitare o ridurre il rischio di diffusione del virus della PSA dalla zona infetta verso territori esterni alla stessa (pulizia e disinfezione delle calzature con apposito disinfettante indicato dall'Unità di crisi regionale, pulizia e disinfezione degli autoveicoli qualora gli stessi non possano essere lasciati su strade asfaltate).

2) Vista l'esigenza di limitare il disturbo della fauna, come esplicitato in premessa, le attività selvicolturali che prevedono l'impiego di mezzi pesanti, che possono creare un forte disturbo alla fauna selvatica, devono essere evitate, sino a che non sarà definita con ragionevole certezza la circolazione virale, anche nell'area confinante con la zona infetta.

Sono in ogni caso ammessi i tagli connessi ad approvvigionamento di legna da ardere per autoconsumo da parte dei residenti e ferma restando la possibilità di proseguire e concludere i cantieri di intervento già avviati alla data di entrata in vigore del presente provvedimento. Al fine di limitare il danno derivante dalla mancata attività e qualora ne ricorrano le condizioni, le epoche di taglio dei boschi cedui potranno essere prorogate oltre le ordinarie scadenze regolamentari con apposito provvedimento delle Strutture regionali competente, previa verifica delle condizioni tecniche previste e nel rispetto delle norme forestali ed ambientali vigenti.

3) L'attività dei CRAS di recupero della fauna selvatica proveniente dalla zona infetta può avvenire previa autorizzazione del Servizio Veterinario della A.S.L. competente territorialmente.

4) E' disposta, come previsto dai sopracitati provvedimenti, la macellazione/abbattimento immediata dei suidi detenuti all'interno di allevamenti bradi e semibradi e allevamenti misti che detengono suini, cinghiali ed ibridi e divieto di ripopolamento per 6 mesi.

5) La macellazione dei suini detenuti all'interno degli allevamenti familiari per autoconsumo previa visita clinica pre e post mortem da parte del servizio veterinario delle AASSLL e divieto di ripopolamento per 6 mesi dalla data del suddetto provvedimento. A tal fine saranno sospese, nella zona infetta e nella zona di cui all'art. 2 del Dispositivo direttoriale DGSAF Ufficio 3 Prot. 1195 del 18/01/2022, le limitazioni riguardanti il numero di capi suini macellati uso famiglia.

6) E' disposta la programmazione delle macellazioni dei suidi presenti negli allevamenti di tipo commerciale e conseguente divieto di riproduzione e di ripopolamento per 6 mesi.

7) E' disposta l'esecuzione del controllo virologico di tutti i suidi detenuti morti e dei casi sospetti come definiti dall'art. 9, paragrafo 1, Regolamento delegato (UE) 2020/689.

II) Nella zona, di sorveglianza, compresa nell'area di 10 Km confinante con la Zona infetta, così come individuata dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 21 gennaio 2022, n. 7, dovranno essere seguite le indicazioni previste dall'art. 2 del Dispositivo direttoriale DGSAF Ufficio 3 Prot. 1195 del 18/01/2022.

III) Nella zona indenne, al di fuori dei 10 km confinanti con la zona infetta, si demanda agli uffici regionali competenti, nell'ambito della rispettiva materia di competenza ed in coordinamento tra loro, la definizione tempestiva per la disciplina delle attività finalizzate:

- alla riduzione della densità del cinghiale (depopolamento) da attuare nelle aree esterne alla zona infetta e zona di sorveglianza che preveda interventi in grado di assicurare un'elevata efficacia nella riduzione della popolazione dei cinghiali riducendo al minimo quelle attività che inducano lo spostamento degli animali, sino a riportare a livelli fisiologici la presenza dei cinghiali sul territorio regionale;

- ad individuare eventuali misure di carattere sanitario negli allevamenti di suini domestici e di cinghiali, oltre che per la zona infetta e della zona di sorveglianza, anche sul restante territorio regionale;

tenuto conto che sulla base della valutazione degli esperti, potrà essere valutata l'eventuale estensione dell'area di 10 km confinante con la zona infetta di ulteriori chilometri, tenendo altresì conto di eventuali barriere naturali;

- di dare atto che il provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale;
- di demandare alle Direzioni regionali, nell'ambito della rispettiva competenza, l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)